



COPIA

Deliberazione N. **25**

in data **16-07-2020**

COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria seduta Pubblica di prima convocazione

Oggetto:

TRIBUTI: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE
CONSEQUENTI ALLA PANDEMIA DA COVID-19.

L'anno *duemilaventi* il giorno *sedici* del mese di *luglio* alle ore *18:30*, nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello, risultano:

CASTIGLION ROBERTO	Presente
LUZI MANUELA	Assente
ZAMBON FLAVIO	Presente
TREGNAGHI IVANO	Assente
ROVIARO MAURO	Presente
MERCEDI REDENZIO	Presente
DALLA PRIA VERONICA	Assente
COSTA ENRICO	Presente
D'ERRICO PIETRO	Presente
FOCHESATO NADIA	Presente
GIACOMELLO JESSICA	Assente
NEGRO FEDERICO	Presente
CERETTA FABIOLA	Presente

Presenti n. **9**

Assenti n. **4**

SCATTON NAIKE in qualità di Assessore esterno P

Partecipa alla seduta il Dott. *Finelli Pasquale* Segretario del Comune.

Il Sig *CASTIGLION ROBERTO* nella sua qualità di *Sindaco* constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Fungono da scrutatori i consiglieri comunali:

ROVIARO MAURO
D'ERRICO PIETRO
NEGRO FEDERICO

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

TRIBUTI: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE
CONSEGUENTI ALLA PANDEMIA DA COVID-19.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000
nelle seguenti risultanze:

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego li, 08-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cola Francesca

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego li, 08-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cola Francesca

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i Decreti Legge 23.02.2020 n. 6, 02.03.2020 n. 9, 08.03.2020 n. 11, 09.03.2020 n. 14, 17.03.2020 n. 18, 25.03.2020 n. 19, 28.03.2020 n. 18, 08.04.2020 n. 23 e 16.05.2020 n. 33, recanti Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.02.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020, 26.04.2020 e 17.05.2020 a seguito dell'emergenza COVID-19;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Veneto del 23.02.2020, n. 33 del 20.03.2020, n. 37 del 03.04.2020, n. 38 del 04.04.2020, n. 40 del 13.04.2020, n. 42 del 24.04.2020, n. 46 del 04.05.2020, n. 48 del 17.05.2020 e n. 49 del 18.05.2020;

ATTESO che, in considerazione dell'emergenza sanitaria determinata dal virus Covid-19, il Legislatore è intervenuto con il decreto legge n.18 del 2020 (cd. Dl Cura Italia) per consentire un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del "metodo ARERA" (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio. Il comma 5 dell'articolo 107 stabilisce, infatti, che per il 2020 le tariffe Tari-tributo e Tari-corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023;

CONSIDERATO che l'art. 138 del D.L n. 34/2020 ha ridefinito la scadenza per la determinazione delle tariffe Tari al 31 luglio 2020;

RICORDATO che il prelievo sui rifiuti, articolato sotto forma di tributo TARI, deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti come disposto infatti, dall'art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 con cui si afferma che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio"*. Il comma 660 della legge n. 147 del 2013, introduce però un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare *"ulteriori riduzioni ed esenzioni"* rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659). Su questa base si è determinata un'ampia gamma di riduzioni ed esenzioni, che devono ovviamente sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti, le quali possono essere suddivise in due categorie:

- le "riduzioni atipiche" di tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti ma collegate a particolari condizioni di disagio economico e sociale di utenze domestiche e non domestiche. La modalità di copertura della spesa delle "riduzioni atipiche" può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ovvero a carico del bilancio comunale. Si deve dunque ritenere che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento;

- le “riduzioni tipiche” di tariffa, definite tali poiché individuate dalla legge, la cui attivazione ed entità sono in vario grado soggette alla potestà regolamentare comunale, pur con criteri predeterminati. A differenza delle riduzioni atipiche, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi, il relativo onere è in questo caso posto a carico della generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione dei rifiuti, in quanto direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico;

CONSIDERATO che, in seguito all’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, si è determinata una condizione di disagio economico e sociale tale da configurare una difficoltà da parte di determinate categorie di utenze nel pagamento delle imposte, in particolare per:

- alcune categorie di utenze non domestiche che, in seguito all’emanazione della normativa riguardante le misure di contenimento della pandemia, hanno dovuto forzatamente chiudere le proprie attività economiche, situazione riconducibile alle seguenti categorie TARI:
 - Categoria 8, alberghi senza ristorante;
 - Categoria 13, negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
 - Categoria 17, attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
 - Categoria 20, attività industriali con capannoni di produzione;
 - Categoria 21, attività artigianali di produzione beni specifici;
 - Categoria 22, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
 - Categoria 24, bar, caffè, pasticceria;
- La casa di riposo “IPAB G. Bisognin”, categoria Tari 9, che ha dovuto fronteggiare un focolaio di Covid-19, attuando specifiche e dispendiose procedure per il contenimento del contagio;
- Alcune utenze domestiche che, in seguito all’adozione delle misure di contenimento e alla conseguente chiusura della attività economiche, hanno subito una contrazione del reddito familiare;

RITENUTO doveroso di dover intervenire con agevolazioni mirate per sostenere le suddette utenze, ritendendo che le stesse agevolazioni non possano essere inquadrate come “agevolazioni tipiche”, il cui mancato gettito vada a carico della generalità dei contribuente/utenti del servizio, ma debbano essere considerate delle “agevolazioni atipiche”, ossia iscritte a carico del bilancio comunale, per fronteggiare particolari condizioni di disagio economico e sociale;

RITENUTO quindi opportuno di prevedere agevolazioni TARI per le utenze sopra riportate, nella modalità seguente:

- riduzione pari al 50% della tariffa complessiva TARI anno 2020, per le categorie di utenze 8, 13, 17, 20, 21, 22, 24;
- riduzione pari al 100% della tariffa complessiva TARI anno 2020, per la categoria di utenza 9, casa di riposo “IPAB G. Bisognin”;
- contributo per il pagamento della tariffa Tari anno 2020 alle utenze domestiche colpite da conseguenze economiche e sociali derivanti da pandemia, che ne facciano motivata richiesta all’assistente sociale;

RITENUTO di demandare al Responsabile del Servizio Tributi le successive determinazioni per quantificare e impegnare la spesa per le suddette agevolazioni;

VISTI:

- il decreto legislativo 267/2000;
- il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con delibera di C.C. n. 52 del 18/12/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 04.06.2020 di approvazione del Regolamento TARI;

- la deliberazione di Consiglio n. 16 del 04.06.2020 di approvazione delle Tariffe TARI anno 2020;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione palese dal seguente risultato:

PRESENTI N. 9 – FAVOREVOLI N. 9 – CONTRARI N. 0 – ASTENUTI N. 0

DELIBERA

1. Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prevedere agevolazioni TARI per le utenze sopra riportate, nella modalità seguente:
 - riduzione pari al 50% della tariffa complessiva TARI anno 2020, per le seguenti categorie di utenze non domestiche:
 - Categoria 8, alberghi senza ristorante;
 - Categoria 13, negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
 - Categoria 17, attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
 - Categoria 20, attività industriali con capannoni di produzione;
 - Categoria 21, attività artigianali di produzione beni specifici;
 - Categoria 22, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
 - Categoria 24, bar, caffè, pasticceria;
 - riduzione pari al 100% della tariffa complessiva TARI anno 2020, per la categoria di utenza 9, casa di riposo "IPAB G. Bisognin";
 - contributo per il pagamento della tariffa Tari anno 2020 alle utenze domestiche che ne facciano motivata richiesta ai servizi sociali;
3. di dare atto che il finanziamento di queste riduzioni e contributi economici è assicurato dalla proposta di delibera di Consiglio comunale n. 25, in approvazione in questa stessa seduta, per un importo complessivo di euro 46.280,00,
4. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi le successive determinazioni per quantificare e impegnare la spesa per le suddette agevolazioni;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000 con votazione dal seguente esito:
PRESENTI N. 9 – FAVOREVOLI N. 9 – CONTRARI N. 0 – ASTENUTI N. 0.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to CASTIGLION ROBERTO

Il Segretario COMUNALE
F.to Finelli Pasquale

N. 584 Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

''' senza riportare reclami né opposizioni, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 22 del D. L.gs. 82/2005, si attesta che il presente documento è conforme al documento originale formato digitalmente e conservato secondo le norme vigenti negli archivi del Comune di Sarego.

Sarego li, 23-07-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO